

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

**dott. Franco DE STEFANO****dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO****dott. Augusto TATANGELO****dott. Paolo PORRECA****dott. Raffaele ROSSI****Presidente****Consigliere****Consigliere relatore****Consigliere****Consigliere**

Oggetto:

<b>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)</b>
--

Ad. 01/12/2022 C.C.

R.G. n. 22164/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**sul ricorso iscritto al numero 22164 del ruolo generale  
dell'anno 2020, proposto**da****Nicola Mario****-ricorrenti-****nei confronti di**

)

rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con-  
troricorso, dall'avvocato**S.p.A.****, in persona del procuratore speciale**

)

rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di sostituzione processuale, dall'avvocato Renato Perticarari (C.F. )

**Cesare ( ) -controricorrenti- nonché ) -intimato-**

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 292/2020, pubblicata in data 2 aprile 2020 (e notificata in data 16 giugno 2020);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

### **Fatti di causa**

La Banca . (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata .), sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha proceduto a pignoramento immobiliare in danno di Nicola Mario e Maria

Nella procedura esecutiva sono intervenuti: a) la Nuova S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata SPV S.r.l.); b) Cesare c) la Banca S.p.A..

I debitori esecutati, conseguita la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di pignoramento, hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Macerata.

Ricorrono il e la sulla base di sette motivi.

Resistono, con distinti controricorsi: a)

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

### **Ragioni della decisione**

**1.** Va preliminarmente rilevata l'irregolarità della costituzione, nella presente fase del giudizio, di Prelios Credit Solutions S.p.A., in rappresentanza di Siena NPL 2018 S.r.l..

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1,

Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la controricorrente Prelios Credit Solutions S.p.A., in rappresentanza di Siena NPL 2018 S.r.l., risulta costituita nel presente giudizio in persona del procuratore speciale Alessandro Combattente, che si qualifica tale in virtù di procura a lui conferita da un consigliere della società, munito dei necessari poteri, autenticata dal notaio Pasquale Matarrese in data 31 luglio 2019 (rep. 141140; racc. 35697); in tale qualità il Combattente ha sottoscritto il mandato difensivo all'avvocato Andreani.

L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso è pertanto inammissibile.

**2.** Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell'art. 555 c.p.c. e dell'art. 623 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 649 c.p.c. e 626 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo della controversia».

I primi due motivi del ricorso sono connessi logicamente e giuridicamente ed il loro esame pone analoghe questioni di diritto: essi possono essere, quindi, esaminati congiuntamente.

Viene contestata la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto legittima la trascrizione del pignoramento immobiliare, nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in base al quale il pignoramento stesso era stato notificato al debitore.

Si sostiene, inoltre, che sarebbe stato omesso l'esame della questione relativa alla legittimità della costituzione in giudizio del creditore procedente, a mezzo della iscrizione al ruolo del pignoramento con contestuale deposito della relativa docu-

mentazione, nonostante la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.

I motivi di ricorso in esame sono inammissibili.

**2.1** Il tribunale ha espressamente qualificato come motivi di opposizione all'esecuzione quelli relativi alla possibilità di trascrivere il pignoramento e iscrivere a ruolo la procedura esecutiva dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (la qualificazione di tali motivi di opposizione è a pag. 2, rigo 14, della sentenza impugnata e riguarda chiaramente i motivi esaminati nelle pagine 2, 3 e 4, fino al rigo 5 di pag. 4, cioè quelli appena indicati; lo conferma ulteriormente la circostanza che, solo dopo tale ultimo rigo, il giudice di primo grado dà atto di passare all'esame dell'opposizione agli atti esecutivi).

Gli stessi ricorrenti, in effetti, sostengono nel ricorso la tesi per cui il pignoramento immobiliare si perfezionerebbe solo con la sua trascrizione nei registri immobiliari, che a loro avviso avrebbe natura "costitutiva" (richiamano in proposito anche alcuni precedenti di questa Corte, che a loro dire avrebbero accolto tale tesi), al che conseguirebbe che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo intervenuta prima della trascrizione dovrebbe ritenersi, in sostanza, anteriore all'inizio dell'esecuzione: sulla base di siffatta impostazione in diritto, il creditore precedente dovrebbe ritenersi in radice sprovvisto di titolo utile ed efficace per promuovere l'azione esecutiva, al momento dell'avvio della stessa, e tale difetto di titolo si tradurrebbe, effettivamente, nella mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, questione da far valere ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

In ogni caso, al di là della più corretta qualificazione in diritto dei motivi di opposizione avanzati dai debitori, è decisiva la circostanza che il tribunale ha certamente qualificato tutte le questioni poste in relazione alla validità della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione a ruolo della procedura esecuti-

va come motivi di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: di conseguenza, dovendo la decisione relativa a tali questioni essere impugnata con l'appello (anche per eventuali vizi di omessa pronuncia), quanto meno in base al cd. principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione, il ricorso deve certamente ritenersi inammissibile, con riguardo ai suddetti profili.

**2.2** A soli fini di completezza di esposizione si ritiene, peraltro, opportuno osservare altresì quanto segue.

**2.2.1** Con riguardo alla questione di diritto posta con il primo motivo, va ribadito l'indirizzo di questa Corte secondo il quale il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015, Rv. 635099 – 01: *«mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato, la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento»*).

Da tale premessa sistematica deve desumersi, in primo luogo, che la sospensione dell'esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell'esecuzione già pendente, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., non la caducazione del pignoramento ancora incompleto per avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo.

Ne consegue altresì, ulteriormente, che deve ritenersi consentita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta sospensione dell'esecutività del titolo, trattandosi di atto conservativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già *in itinere* avente ad oggetto l'atto iniziale del

processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti.

Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dal momento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vanificherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all'utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno, per porre nel nulla in via di fatto, la stessa *ratio* sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta da questa Corte.

**2.2.2** Con riguardo al secondo motivo, va poi sottolineato che di certo non sussiste il dedotto omesso esame di un fatto decisivo: il tribunale ha preso espressamente in considerazione la questione della legittimità dell'atto di iscrizione a ruolo del pignoramento, che neanche potrebbe definirsi un "fatto" in senso fenomenico (il solo rilevante ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.), trattandosi in realtà della questione di diritto oggetto di uno dei motivi di opposizione, peraltro nell'ambito della trattazione riservata ai motivi di opposizione all'esecuzione (come già chiarito), risolvendola sull'assunto che non vi era alcuna sospensione del processo in atto.

**3.** Con il terzo motivo si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione dell'art. 649 c.p.c. in combinato disposto dell'art. 623 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denuncia «violazione falsa applicazione dell'art. 653, co. 2, c.p.c.».

Con il quinto motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 626 c.p.c.».

Il sesto motivo non è rubricato.

I motivi dal terzo al sesto sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con gli stessi è proposta una censura sostanzialmente unitaria: i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l'affermazione del tribunale secondo la quale la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in particolare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non determina, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., l'immediata sospensione (cd. esterna) del processo esecutivo e, quindi, l'inibizione del suo ulteriore corso, essendo a tal fine necessario un provvedimento del giudice dell'esecuzione, al quale andrebbe addirittura attribuito valore costitutivo, di modo che tutti gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma prima della dichiarazione di sospensione operata dal giudice dell'esecuzione, sarebbero perfettamente validi ed efficaci. Tali motivi sono manifestamente fondati.

**3.1** È assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, conformemente a quanto affermato dalla unanime dottrina, il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente. Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in precedenza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecuzione e, da un lato, impone al giudice dell'esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predetta sospensione, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell'art. 486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all'esecuzione, mentre, dall'altro lato, consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti

esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 261 del 12/01/1999, Rv. 522227 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 22/12/2000, Rv. 542884 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11378 del 31/07/2002, Rv. 556476 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8217 del 29/04/2004, Rv. 572449 - 01; cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006, Rv. 590564 - 01, così massimata: *«la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione; tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo, e nonostante, la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato»*; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 20925 del 01/08/2008, Rv. 604622 - 01; nel medesimo senso, con riguardo alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.: Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626698 - 01; con riguardo alla sospensione dell'esecutività del titolo disposta ai sensi dell'art.

615, comma 1, c.p.c., cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 – 02).

D'altra parte, con specifico riguardo alla vicenda per cui è causa, le argomentazioni contenute nelle difese delle parti controricorrenti non offrono motivi tali da indurre a rimeditare, allo stato, tali principi di diritto.

**3.2** Nella specie, i debitori hanno contestato la validità di una serie atti di esecuzione posti in essere dopo l'avvenuta sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sulla base del quale era stato notificato l'atto di pignoramento: in particolare (mentre le contestazioni relative alla trascrizione del pignoramento ed all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, come già visto, sono state qualificate in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), sono state qualificate dal tribunale in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. le contestazioni della legittimità degli interventi dei creditori successivi alla predetta sospensione, dell'istanza di vendita avanzata da uno di essi, in possesso di titolo esecutivo, nonché della fissazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'udienza per l'autorizzazione della vendita, ai sensi dell'art. 569 c.p.c., con contestuale conferimento dell'incarico all'esperto per la stima dei beni pignorati.

I motivi di opposizione così individuati e qualificati sono stati ritenuti tutti infondati dal giudice di primo e unico grado sull'assorbente assunto di diritto – manifestamente in contrasto con i principi appena esposti – secondo il quale la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dal giudice dell'opposizione al decreto stesso non determinerebbe affatto l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c. (cd. sospensione "esterna" del processo esecutivo), almeno fino

all'emissione di un conforme provvedimento di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione e, di conseguenza, non determinerebbe affatto l'invalidità degli atti esecutivi compiuti dopo la suddetta sospensione esterna denunciabile con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., restando quindi validi non solo gli atti anteriori alla sospensione ma anche quelli successivi alla stessa (almeno fino al provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione, nella specie mai intervenuto).

**3.3** È opportuno altresì osservare che, sulla base di tale assorbente, ma erronea, *ratio decidendi*, il tribunale non ha proceduto all'esame delle ulteriori questioni di diritto poste dai debitori con la loro opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, di quelle relative: a) alla legittimità o meno dell'intervento di altri creditori (titolati o meno) dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore; b) alla legittimità degli atti di impulso della procedura esecutiva posti in essere dai creditori titolati eventualmente intervenuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore pignorante.

Le indicate questioni, che implicano anche la necessaria individuazione della sorte di siffatti interventi, in caso di definitiva caducazione del titolo esecutivo del creditore pignorante (problematica che deve necessariamente tenere conto dei principi in proposito affermati da questa Corte e, in particolare, da Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014, Rv. 628704 - 01), dovranno pertanto essere eventualmente prese in esame in sede di rinvio (sussistendone i presupposti e con salvezza dell'esame di eventuali altre questioni pregiudiziali, ivi incluse

quelle poste dalle società controricorrenti nella presente sede, che restano in definitiva anch'esse assorbite), previa cassazione della decisione impugnata.

**4.** Con il settimo motivo si denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio».

La censura ha ad oggetto l'omessa considerazione, da parte del tribunale, del momento in cui era avvenuto l'intervento della Nuova Banca Marche S.p.A., ai fini della statuizione sulla sussistenza del suo potere di dare impulso alla procedura esecutiva.

Il motivo, avendo ad oggetto le questioni che, come già chiarito nell'esame dei precedenti motivi, non sono state esaminate dal tribunale nella sentenza impugnata (e dovranno eventualmente esserlo in sede di rinvio), resta conseguentemente assorbito.

**5.** Sono dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso, sono accolti i motivi dal terzo al sesto, assorbito il settimo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **Per questi motivi**

#### **La Corte:**

- dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie i motivi dal terzo al sesto, assorbito il settimo; cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione